6.6. Ammissione tardiva ai corsi della formazione permanente

(Delibera del Comitato direttivo del 10 febbraio 2016)

Il Comitato direttivo, con riferimento alla istanze di ammissione tardiva a partecipare ai corsi della formazione permanente, delibera che, nei casi in cui un magistrato abbia incolpevolmente omesso di presentare tempestiva domanda di ammissione, si distingua tra coloro che sono tenuti obbligatoriamente alla partecipazione ad un corso (in relazione alla modesta anzianità di servizio, o all'omessa partecipazione durante il precedente triennio) e casi diversi ed ulteriori. Per i primi è stabilito che il magistrato interessato sia invitato ad indicare la preferenza per n. 4 corsi e che rispetto a tali preferenze si provveda alla ammissione, tenuto conto primariamente del numero degli ammessi ai corsi individuati, con prevalenza, nel caso che per tutti vi sia lista d'attesa, del corso meno richiesto, e con ammissione in sovrannumero, ove ciò si renda necessario. Nei casi ulteriori è stabilito che il magistrato interessato, invitato alla indicazione di quattro corsi, sia posto nelle graduatorie di ammissione nella posizione che avrebbe avuto in caso di domanda tempestiva, con ammissione in sovrannumero nel caso in cui la stessa verrebbe ad implicare l'esclusione di altro magistrato già ammesso.